

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2012

L'anno 2012 (duemiladodici) in questo giorno 22 (ventidue) del mese di Giugno alle ore 16.00 (sedici), presso la Sala Consigliare di Palazzo Tassoni, convocato con avvisi scritti in data 18/06/2012 ed inviati a ciascun membro attraverso il servizio di posta elettronica "mydesk" dell'Università di Ferrara (ex art. 2 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti emanato con D.R. Rep. N. 562/2008), si è riunito il Consiglio degli Studenti.

Presiede la Sig.ra **Bianca Ferrarese** in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti.*

Ha la funzione di Segretario la Sig.ra **Carlotta Moro.**

Il Presidente procede all'appello che dà il seguente risultato:

ANASTASIA N. – presente;	LAZZARI R. – presente;
BAIONI M. – presente;	LEARDINI A. – presente;
BERGAMI A. – presente;	MATTIOLI I. – presente;
BETTINI N. – presente;	MORO C. – presente;
BONAMICI M. – presente;	OLIVA G. – assente;
BRANCA D. – presente;	PAVAN C. – presente;
CACCAMO I. – presente;	PEPE A. – assente;
CAMISA F. – presente;	PERINI S. – assente;
CAPPELLO A. M. – presente;	RAIMONDO F. – presente;
CESARI S. – presente;	RUBINI M. – presente;
DALLA VECCHIA G. – assente;	SPATH P. – assente;
DE CAMILLIS E. – presente;	TELLARINI G. – presente;
FERENDELES L. – presente;	TOTARO M. – assente;
FERRARESE B. – presente;	VALLESE M. – assente.
FIORAVANTI E. – assente;	
FUSCIELLO M. – presente;	
GENTILINI L. – assente giustificato;	
GUERZONI G. – presente;	
IORIO F. – presente;	
KEMKIA J. – presente;	
LAURIOLA E. – presente;	

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici;
3. Importi orari collaborazioni studentesche -150 ore- anno accademico 2012/13;
4. Elezione rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto adeguato alla Legge 240/2010;
5. Sostituzione rappresentante degli studenti nel Comitato per lo Sport universitario;
6. Designazione rappresentante del Consiglio degli studenti nella Commissione giudicatrice per l'assegnazione della borsa di studio FAVLAF.
7. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente.

Interviene il Presidente FERRARESE introducendo e salutando il Consigliere RAIMONDO.

2. Regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici.

Interviene il Presidente FERRARESE chiedendo al Consigliere TELLARINI di presentare le modifiche apportate al Regolamento. (Allegato n. 1)

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando come, le modifiche proposte, sono nate sulla base delle osservazioni fatte durante l'ultima seduta del Consiglio degli Studenti.

Le modifiche più rilevanti riguardano due condizioni:

1. In caso di parità tra due candidati risulterà eletto il candidato appartenente all'associazione gruppo, sigla o motto che ha ottenuto più voti.
2. In caso di decadimento di un rappresentante per qualsiasi ragione si terrà conto della graduatoria interna all'associazione gruppo, sigla o motto del decaduto al fine di eleggere il nuovo rappresentante. Nel caso in cui il rappresentante decaduto non faccia parte di alcuna associazione gruppo, sigla o motto gli succederà il primo dei non eletti in riferimento alla graduatoria generale.

Interviene il Consigliere BRANCA evidenziando un apprezzamento per il lavoro svolto e proponendo tre modifiche di forma agli articoli:

- Art.1: propone un richiamo specifico all'Art.17.3 comma del suddetto regolamento invece di un semplice richiamo generico;
- Art.4: propone di sostituire la dicitura "Qualora...potranno" con la dicitura "Qualora...questi potranno presentare";
- Art.8: propone la sostituzione della dicitura "spetta" con la dicitura "spettano".

Ore 16:25 entrano i Consiglieri OLIVA e PERINI.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS sottolineando la necessità dell'inserimento di un riferimento alla Scuola come organo di Rappresentanza Studentesca all'interno dell'Art.1.

Intervengono i Consiglieri BRANCA, TELLARINI e LEARDINI concordando con quanto sottolineato dal Consigliere DE CAMILLIS.

Interviene il Consigliere SPATH esprimendo soddisfazione per la sintesi ottenuta tramite le attuali proposte di modifica del Consigliere TELLARINI.

Interviene il Consigliere BRANCA sottolineando la necessità di eliminare l'Art.16.

Il regolamento viene approvato all'unanimità del Consiglio degli Studenti con le modifiche proposte.

Interviene il Presidente FERRARESE informando i Consiglieri della delibera del Senato Accademico in merito alla esenzione dal pagamento delle tasse per gli studenti terremotati su cui il Consiglio degli Studenti è tenuto a esprimere un parere.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS sottolineando come alcuni Atenei quali quello di Modena e Bologna abbiano già optato per questa proposta. Vista l'impossibilità di una esenzione totale per tutti gli studenti si è proposta un compromesso con l'esclusione dalle contribuzioni di:

-studenti con genitori in cassa integrazione a seguito dell'evento sismico;

-studenti con accertata inagibilità dell'abitazione attraverso modulo universale di autocertificazione.

Interviene il Consigliere BETTINI chiedendo se ciò porterà a un aumento delle contribuzioni degli altri studenti non esenti.

Interviene il Presidente FERRARESE rispondendo negativamente.

Interviene il Consigliere BONAMICI proponendo di esonerare anche gli studenti figli di imprenditori privati la cui attività è stata arrestata dall'evento sismico.

Interviene il Consigliere BERGAMI segnalando la possibile carenza di fondi e domandando chi sopperirebbe a tale lacuna.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS dicendo come i fondi giungeranno sia direttamente dallo Stato che attraverso la regione Emilia Romagna.

Intervengono i Consiglieri BAIONI, BERGAMI e SPATH esprimendo le loro perplessità in merito ai moduli di autocertificazione.

Intervengono anche i Consiglieri OLIVA, BRANCA e BETTINI in merito alla questione che però resta in sospeso con la richiesta di chiarimenti agli uffici competenti.

Interviene il Consigliere BETTINI evidenziando il disagio degli studenti del polo Scientifico Tecnologico, i quali dall'avvento del sisma si ritrovano senza aule studio e con la sospensione delle lezioni. Si domanda quindi se sia ancora corretto chiedere a questi studenti di pagare la totalità tasse.

Interviene il Consigliere LAURIOLA sottolineando come si sia già trattato dell'argomento all'interno del Consiglio di Facoltà dal quale è emersa la necessità di mettere in evidenza tutte quelle situazioni in cui i Professori richiedano parti di esame non svolte a lezione.

Interviene il Consigliere TELLARINI informando i Consiglieri che la prima parte del prossimo semestre sarà usata per recuperare le porzioni di programma non svolte.

Interviene il Consigliere SPATH facendo un plauso a tutti gli studenti che hanno partecipato alla raccolta dei viveri per i paesi terremotati.

Interviene il Consigliere TELLARINI informando i Consiglieri della riapertura del polo Scientifico Tecnologico prevista per i primi di Settembre.

Interviene il Consigliere OLIVA sottolineando la futura necessità di vigilare sulla reale agibilità e sicurezza degli spazi universitari.

4. Elezione rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto adeguato alla Legge 240/2010.

Interviene il Presidente FERRARESE informando il Consiglio degli Studenti che, in vista della riorganizzazione degli organi studenteschi vi è la necessità di eleggere due nuovi rappresentanti in Senato Accademico e uno in Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Consigliere OLIVA esprimendo la possibilità di mantenere gli attuali rappresentanti nei due organi evidenziando un criterio di continuità.

Tale osservazione viene accolta all'unanimità dal Consiglio degli Studenti riconfermando quindi i Consiglieri FERRARESE e DE CAMILLIS come rappresentanti in Senato Accademico e il Consigliere TELLARINI come rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

Ore 16:45 esce il Consigliere FERENDELES.

Interviene il presidente FERRARESE chiedendo ai Consiglieri di presentare le due candidature per il Senato Accademico.

Intervengono i Consiglieri BERGAMI e CAMISA proponendo le loro candidature.

Il Consiglio degli Studenti approva all'unanimità tali candidature.

Interviene il Presidente FERRARESE chiedendo ai consiglieri di presentare le proprie candidature per il Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Consigliere LEARDINI proponendo la propria candidatura.

Il Consiglio degli Studenti approva all'unanimità tale candidatura.

5. Sostituzione rappresentante degli studenti nel Comitato per lo Sport universitario.

Interviene il Presidente FERRARESE informando i Consiglieri del decadimento del Consigliere CARRARA e esprime la necessità di eleggere un sostituto. Si richiedono quindi le candidature.

Ore 17:04 esce il Consigliere IORIO.

Interviene il Consigliere LAURIOLA presentando la propria candidatura.

Il Consiglio degli Studenti approva tale candidatura all'unanimità.

6. Designazione rappresentante del Consiglio degli studenti nella Commissione giudicatrice per l'assegnazione della borsa di studio FAVLAF.

Interviene il Presidente FERRARESE illustrando il punto all'ordine del giorno e chiedendo ai consiglieri le proprie candidature.

Interviene il Consigliere ANASTASIA presentano la propria candidatura.

Il Consiglio degli Studenti approva all'unanimità tale candidatura.

3. Importi orari collaborazioni studentesche -150 ore- anno accademico 2012/13.

Interviene il Presidente FERRARESE esponendo la necessità di esprimere un parere da parte del Consiglio degli Studenti in merito al punto all'ordine del giorno. Vista l'assenza della Dott.ssa Marega si propone di rinviare l'espressione di tale parere al prossimo Consiglio degli Studenti.

7. Varie ed eventuali.

Interviene il Consigliere RUBINI informando il Consiglio degli Studenti della sua imminente laurea che porterà alla necessità di eleggere un nuovo rappresentante degli studenti presso ERGO.

Ore 17:26 la seduta è tolta.

Allegato n. 1**REGOLAMENTO ELEZIONI PER IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI****Art. 1 (Rappresentanze)**

1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:

a) i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, come previsto dallo statuto di Unife, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento. Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife.

- I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati come un unico Dipartimento.
- Nel caso in cui più Dipartimenti avessero diritto ad un rappresentante, ma non vi fossero a disposizione abbastanza posti in Consiglio degli studenti, si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti.
- Nel caso un Dipartimento non abbia un numero di studenti pari alla suddetta frazione, gli verrà comunque assegnato un rappresentante all'interno del Consiglio degli studenti.

b) I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui è iscritto.

Art. 2 (Indizione Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.

2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.

3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

Art. 3 (Elenchi Elettorali)

1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:

a) ciascun Corso di Studio del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;

2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.

3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.

4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.

5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.

Art. 4 (Candidature)

1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.
2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno dieci studenti, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.
3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con **un'associazione o gruppo di studenti** ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.
4. Qualora ci fossero più candidati afferenti allo stesso Dipartimento o iscritti allo stesso Corso di studio, collegati **ad una associazione, gruppo di studenti o uniti dalla stessa sigla o motto**, potranno presentare in un unico documento le rispettive candidature, sottoscritte dagli interessati e controfirmate da almeno 10 studenti per candidato.

Art. 5 (Sottoscrizione Delle Candidature)

1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori né la propria né altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.
2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.
3. Per i candidati al Consiglio di Corso di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente. Per le candidature al Consiglio degli studenti il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio afferente allo stesso Dipartimento del candidato.
4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme.

Art. 6 (Verifica E Pubblicazione Delle Candidature)

1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.
2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.
3. **Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono raggruppate secondo le associazioni o i gruppi di studenti o secondo la stessa sigla o motto di appartenenza. (azione universitaria)**

Art. 7 (Propaganda Elettorale)

1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.
2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.
3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.

Art. 8 (Modalità Di Voto)

1. A ciascuno studente spetta:

- a) due voti per i rappresentanti dei Dipartimenti con almeno 4 posti all'interno del Consiglio degli studenti, altrimenti un solo voto.
- b) tre voti per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto. Quattro voti nel caso in cui ci siano più di dieci posti per la rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di Corso di studio.

2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.

3. Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari.

Art. 9 (Servizio Elettorale)

1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.

2. Spetta al Servizio elettorale:

- a) formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti;
- b) proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;
- c) verificare la regolarità delle candidature presentate;
- d) al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza;
- e) rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;
- f) proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista.

Art. 10 (Commissione Elettorale)

1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.

Art. 11 (Seggi Elettorali)

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali.

2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.

3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario.

4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.

5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.

6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.

7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.

8. Nel caso in cui ci sia l'elezione contestuale del Consiglio degli Studenti, del Consiglio del Corso di Studio e del CNSU sarà allestito un unico punto elettorale, con gli stessi orari.

Art. 12 (Scrutinio)

1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.

2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:

- a) Consiglio degli Studenti ;
- b) Consiglio di Corso di Studio

Ai fini dell'art. 13 comma 3 del presente regolamento, alla preferenza attribuita ad ogni candidato è collegata una preferenza alla associazione o al gruppo di studenti o alla stessa sigla o motto di appartenenza di riferimento.

3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.

Art. 13 (Proclamazione Degli Eletti)

1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.

2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.

3. **Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi fa riferimento alla associazione o al gruppo di studenti o alla stessa sigla o motto di appartenenza che ha ottenuto più preferenze nel collegio di riferimento. A parità di preferenza delle associazioni o dei gruppi di studenti o delle sigle o dei motti di appartenenza, chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.**

Art. 14 (Nomina E Surrogazione)

1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.

2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.

3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, **gli subentra il primo dei non eletti, all'interno del collegio di provenienza, facente riferimento alla associazione o al gruppo di studenti o alla sigla o motto del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni; se il rappresentante che cessa il suo incarico non era collegato a nessuna associazione o gruppo di studenti o sigla o motto di appartenenza subentra il primo dei non eletti valutando la graduatoria generale.**

Art. 15 (Termini In Deroga)

1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 16 (Disposizioni Transitorie)